

Copia

REGIONE PIEMONTE -PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI PILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 10 del 12.04.2021

OGGETTO: “APPROVAZIONE TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ART. 1 COMMA 819 LETT. A) – LEGGE N. 160 DEL 20 DICEMBRE 2019”

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 16,00 presso la sede delle adunanze.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta dell'Ente.
All'appello risultano:

		Presente	Assente
1 - COTTURA ENRICO	Sindaco	x	
2 - GATTI MASSIMO	Vice-Sindaco		x
3- VIETTI MICHELA	Assessore	x	
	Totale	2	

Presiede il Sig. Cottura Enrico Sindaco il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. Garavaglia Dr.Tiziano con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

Deliberazione G.C. n. 10 del 12.04.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ART. 1 COMMA 819 LETT. A) – LEGGE N. 160 DEL 20 DICEMBRE 2019-

IL SINDACO

DATO ATTO che la Legge 160/2019, art.1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP, PA e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.07.1974 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 30.09.1994 con la quale veniva approvato il Regolamento per la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e n. 12 del 30.09.1994 con la quale venivano approvate le relative tariffe;

PREMESSO che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

- L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della legge 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819" ;

DATO ATTO che, in relazione al combinato disposto dagli art. 52 e 62 del D. Lgs n. 446 del 1997, con apposito regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 08/03/2021 è stata stabilita la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali a decorrere dal 01/01/2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

DATO ATTO che, la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;

PRESO ATTO che, come previsto dal comma 836 dell'art. 1 della legge 160/2019 e come da Regolamento all'art. 54 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale, come da allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dr. Tiziano GARAVAGLIA)

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione;
Rilevato che è correlata del parere favorevole del Segretario Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) Di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si rende qui di seguito integralmente riportata.-
- 2) Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Con separata unanime votazione favorevole,

DELIBERA

1. Di assegnare al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

 Il Presidente
Cottura Enrico

Il Segretario Comunale
 Garavaglia Tiziano

Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 03/05/21 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18/05/21 ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Addi 03/05/2021

Il Segretario dell'Ente



Certificato di esecutività

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00.

Addi

Il Segretario dell'Ente

- ~~ORIGINALE~~

- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addi 03/05/2021

Il Segretario dell'Ente

